

**Pubblicazione di MISURE RICAPITOLATIVE <sup>(1)</sup> conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>**

(2001/C 208/05)

Conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva, la Commissione pubblica almeno una volta l'anno, l'elenco ricapitolativo delle misure adottate dagli Stati membri. Sino ad oggi, sono state pubblicate le misure adottate dai seguenti Stati membri: Danimarca (GU C 14 del 19.1.1999, pag. 6), Italia (GU C 277 del 30.9.1999, pag. 3, correte dalla presente pubblicazione), Germania (GU C 277 del 29.9.2000, pag. 4) e Regno Unito (GU C 328 del 18.11.2000, pag. 2).

DANIMARCA <sup>(4)</sup>

C 14/6	IT	Gazzetta ufficiale delle Comunità europee	19.1.1999
--------	----	---	-----------

**Pubblicazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>**

(1999/C 14/05)

Nel seguente decreto ministeriale sono previste le misure che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione secondo la procedura di cui al citato articolo 3 bis, paragrafo 2:

**Decreto sull'esercizio dei diritti televisivi per manifestazioni di grande interesse sociale**

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, e dell'articolo 76, paragrafo 2, della legge sulla radiotelevisone, cfr. decreto n. 138 del 19 febbraio 1998, si dispone quanto segue:

**Campo d'applicazione**

*Articolo 1*

1. Il presente decreto riguarda l'esercizio di diritti esclusivi da parte delle emittenti televisive per manifestazioni di grande interesse sociale.
2. Per simili manifestazioni non è consentito esercitare i diritti esclusivi in modo tale da impedire a una cospicua percentuale della popolazione di seguirle in diretta o in differita su un canale televisivo gratuito.

<sup>(1)</sup> L'elenco consolidato contiene un certo numero di correzioni fattuali relative a pubblicazioni precedenti di misure adottate dagli Stati membri, nonché una versione corretta delle misure italiane adottate in sostituzione della GU C 277 del 30.9.1999.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

<sup>(4)</sup> Fa fede solo il testo danese.

<sup>(5)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(6)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

**Manifestazioni di grande interesse sociale**

*Articolo 2*

Nel presente decreto s'intende per «manifestazione di grande interesse sociale» una gara sportiva rispondente ad almeno due delle seguenti condizioni:

- 1) deve interessare anche altre persone oltre a quelle che seguono normalmente in televisione quella specialità sportiva;
- 2) deve rientrare in una specialità sportiva che occupi tradizionalmente una posizione centrale nella cultura sportiva danese;
- 3) deve essere seguita in genere da un pubblico numeroso.

*Articolo 3*

1. Sono ritenute di grande interesse sociale le seguenti manifestazioni:

- 1) le olimpiadi estive e invernali, per tutto il loro svolgimento;
- 2) i campionati mondiali ed europei di calcio (uomini): tutte le partite della squadra danese, più le semifinali e le finali;

- 3) i campionati mondiali ed europei di palla a muro (uomini e donne): tutte le partite della squadra danese, più le semifinali e le finali;
- 4) le partite di qualificazione della Danimarca per i campionati mondiali ed europei di calcio (uomini);
- 5) le partite di qualificazione della Danimarca per i campionati mondiali ed europei di palla a muro (donne).

2. Per le summenzionate manifestazioni, le disposizioni sull'esercizio dei diritti esclusivi si applicano alla loro telediffusione parziale e integrale.

### **L'esercizio di diritti televisivi**

#### *Articolo 4*

Si ritiene che sia stato impedito a una cospicua percentuale della popolazione di seguire una manifestazione su un canale televisivo gratuito se non si verificano i seguenti casi:

- 1) la manifestazione viene trasmessa su uno o più canali televisivi che possono essere ricevuti da almeno il 90 % della popolazione senza costi supplementari per l'acquisto d'impianti tecnici quali, per esempio, un collegamento via satellite o via cavo ad un'installazione aerea collettiva;
- 2) la ricezione della trasmissione della manifestazione non costa allo spettatore più di 25 DKK al mese, oltre al canone televisivo e al collegamento a un'installazione aerea collettiva.

#### *Articolo 5*

1. Le emittenti che non siano in grado di ottemperare alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, cfr. articolo 4, e che abbiano acquisito i diritti esclusivi per le manifestazioni di grande interesse sociale di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono esercitare tali diritti soltanto se, mediante accordi contrattuali con altre emittenti televisive o ricorrendo ad altri mezzi adeguati, possono assicurare di non impedire ad una cospicua percentuale della popolazione di seguire tali manifestazioni in diretta o in differita sui canali televisivi gratuiti.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano se l'emittente interessata può dimostrare che nessun'altra emittente o gruppo di emittenti in grado di soddisfare alla condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è disposta(o) ad accettare un accordo di attribuzione o di cessione dei diritti a ragionevoli condizioni commerciali.

3. Le emittenti a cui sia stato proposto un accordo di cessione dei diritti o un altro accordo contrattuale ai sensi del paragrafo 1 manifestano per iscritto il loro interesse al proponente non oltre 14 giorni dopo aver ricevuto l'offerta scritta, comprendente informazioni specifiche sulla manifestazione, compresi il luogo e la data, ed il prezzo richiesto.

#### *Articolo 6*

1. Di norma, le manifestazioni di grande interesse sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vengono trasmesse in diretta. È consentito trasmetterle in differita se ciò sia dovuto a cause oggettive, per esempio se:

- 1) la manifestazione si svolge di notte (tra la mezzanotte e le 6), ora danese;
- 2) la manifestazione comprende vari eventi concomitanti, come per esempio alle olimpiadi;
- 3) la trasmissione in diretta comporterebbe la trasmissione in differita di un'altra manifestazione di grande interesse sociale.

2. Di norma, la trasmissione in differita di una manifestazione di grande interesse sociale ha luogo entro il giorno successivo alla data in cui essa si è svolta.

3. Il presente articolo non si applica ai casi previsti all'articolo 5, paragrafo 2.

### **Altre disposizioni**

#### *Articolo 7*

Se, in caso di vendita o di attribuzione dei diritti televisivi per le manifestazioni d'interesse sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sorga una controversia sul prezzo di tali diritti, una delle parti o un'autorità giudiziaria o amministrativa può chiedere al Consiglio in materia di concorrenza di esprimere un parere, a norma della legge sulla concorrenza, riguardo alla stima del prezzo in oggetto in base alle condizioni prevalenti sul mercato concorrenziale.

#### *Articolo 8*

Il presente decreto può formare oggetto di modifiche previ contatti con le parti interessate, in particolare con le organizzazioni sportive e le emittenti televisive.

### **Trasgressioni**

#### *Articolo 9*

1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, è passibile di ammenda.

2. Le società ecc. (persone giuridiche) possono essere passibili di sanzioni ai sensi del capitolo 5 del Codice penale.

#### *Articolo 10*

1. A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, della legge sulla radiotelediffusione, la concessione di diritti di trasmissione via satellite o di collegamento via cavo in settori comprendenti più di un'area locale può essere ritirata nel caso che il titolare dei diritti violi la legge in oggetto o le disposizioni adottate a norma di tale legge, se la violazione ha carattere di gravità o se le violazioni sono frequenti.

2. A norma dell'articolo 55, paragrafo 3, della legge sulla radiotelediffusione, la concessione di diritti di trasmissione televisiva locale può essere ritirata a titolo temporaneo o permanente nel caso che il titolare dei diritti violi la legge in oggetto o le disposizioni adottate a norma di tale legge o le condizioni inerenti alla concessione dei diritti, se la violazione ha carattere di gravità o se le violazioni sono frequenti.

**Entrata in vigore***Articolo 11*

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 1998 e si applica agli accordi sull'esercizio di diritti esclusivi conclusi

dopo il 30 luglio 1997, relativi a manifestazioni successive alla data del 1° dicembre 1998.

Ministero della cultura, 19 novembre 1998

Elsebeth GERNER NIELSEN

ITALIA <sup>(7)</sup>

## RETTIFICA A (1999/C 277/03)

**Publicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup>, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup> — ITALIA**

(2001/C 208/05)

Le misure notificate dalla REPUBBLICA ITALIANA alla Commissione conformemente alla procedura ex articolo 3 bis, paragrafo 2, sono state adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, con delibera n. 8/99 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 marzo 1999, successivamente modificata dalla delibera n. 172/1999 del 28 luglio 1999:

*Articolo 2**Articolo 1*

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2. Per «evento di particolare rilevanza per la società» si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

- a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;
- b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;
- c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
- d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

1. L'autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90 %) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

- a) le olimpiadi estive ed invernali;
- b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
- c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
- d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
- e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
- f) il Giro d'Italia;
- g) il Gran premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
- h) il Festival italiano della musica di Sanremo.

2. Gli eventi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

<sup>(7)</sup> Fa fede unicamente il testo italiano.

<sup>(8)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(9)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

GERMANIA <sup>(10)</sup>

C 277/4

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

29.9.2000

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio <sup>(11)</sup>, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>**

(2000/C 277/04)

Le misure notificate dalla REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA alla Commissione conformemente alla procedura ex articolo 3 bis, paragrafo 2, sono state adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, nel quadro della conclusione del Quarto trattato statale sulla diffusione radiotelevisiva (Rundfunkstaatsvertrag) <sup>(13)</sup>.

*Articolo 5 bis***Diffusione radiotelevisiva di grandi eventi**

1. Nella Repubblica federale di Germania, le televisioni a pagamento sono autorizzate a trasmettere eventi di particolare rilevanza per la società (grandi eventi) solo a condizione che l'emittente o un terzo ne garantiscano la diffusione, a condizioni adeguate, su canali liberamente accessibili in diretta o, laddove ciò risulti impossibile a causa di eventi concomitanti, in differita parziale. Qualora non raggiungano un accordo sulle condizioni adeguate, le parti convengono di accettare l'arbitrato previsto dall'articolo 1025 et seq. del Codice di procedura civile, con congruo anticipo rispetto alla data in cui si svolge l'evento. Laddove non venga convenuta una procedura arbitrale per ragioni che l'emittente o la terza parte dovranno motivare, la diffusione radiotelevisiva di cui al presente paragrafo sarà considerata impossibile a condizioni adeguate. Sono considerati generalmente accessibili solo i programmi captati da oltre due terzi del pubblico tedesco.
2. Ai fini del presente trattato sono considerati grandi eventi:
  - 1) le olimpiadi estive ed invernali;
  - 2) tutte le partite della nazionale tedesca nel campionato del mondo di calcio e nel campionato europeo di calcio, nonché la partita d'inizio, le semifinali e la finale, anche qualora non sia coinvolta la nazionale tedesca;
  - 3) le semifinali e la finale della Coppa di Germania;
  - 4) tutte le partite della nazionale tedesca di calcio, in casa e fuori casa;
  - 5) la finale dei tornei europei di calcio (Champions' League, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA) qualora siano coinvolte squadre tedesche.

Quando un grande evento sia costituito da una serie di eventi, ogni singolo evento è assimilato a un evento importante. Il presente elenco è emendabile solo in base a un accordo concluso da tutti i Länder.

---

<sup>(10)</sup> Fa fede unicamente il testo tedesco.

<sup>(11)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(12)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

<sup>(13)</sup> Entrato in vigore il 1° aprile 2000.

REGNO UNITO <sup>(14)</sup>


---

C 328/2 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18.11.2000

---

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio <sup>(15)</sup>, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup> — REGNO UNITO**

(2000/C 328/02)

Le misure adottate dal REGNO UNITO, conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva, e successivamente notificate alla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 3 bis, paragrafo 2, sono presentate nel modo seguente:

[Estratti della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996, capitolo 55]

**LEGGE SULLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 1996 (BROADCASTING ACT 1996)**

**Capitolo 55**

SEZIONE IV

**EVENTI SPORTIVI E ALTRI EVENTI CHE PRESENTANO INTERESSE A LIVELLO NAZIONALE**

Elenco degli avvenimenti

**97** — 1) Ai fini della presente sezione, un «evento inserito nell'elenco» è un evento sportivo o un altro evento che presenta interesse nazionale figurante sino a nuovo ordine su un elenco stabilito dal ministro ai fini della presente sezione.

2) Il ministro non può in alcun momento modificare o cessare di aggiornare un elenco quale quello indicato al precedente paragrafo 1 senza aver previamente consultato:

- a) la BBC,
- b) la Welsh Authority,
- c) la Commissione e
- d) la persona dalla quale possano essere acquisiti i diritti di trasmissione televisiva di qualunque evento da prendere in considerazione.

Ai fini della presente sezione, un «evento da prendere in considerazione» è qualunque evento sportivo o qualunque altro evento che presenti interesse nazionale, che il ministro si proponga di inserire o meno nell'elenco.

3) Dal momento in cui ha stabilito o modificato un elenco quale quello di cui al precedente paragrafo 1, il ministro lo pubblica nel modo che egli ritenga più opportuno per sottoporlo all'attenzione:

- a) delle persone di cui al precedente paragrafo 2, e
- b) di qualunque persona titolare di una licenza concessa dalla commissione in virtù della sezione I delle legge del 1990, o di una licenza di diffusione di programmi digitali concessa da tale commissione in virtù della sezione I della presente legge.

4) Nel quadro del presente articolo, l'espressione «presentare interesse a livello nazionale» significa presentare un interesse in Inghilterra, in Scozia, nel Galles o nell'Irlanda del Nord.

5) L'aggiunta di un evento da prendere in considerazione su un elenco quale quello indicato al precedente paragrafo 1, non ha alcun effetto:

- a) sulla validità dei contratti stipulati prima della data alla quale il ministro ha consultato le persone di cui al precedente paragrafo 2 sulla proposta di aggiunta, ovvero
- b) l'esercizio dei diritti acquisiti in virtù di tale contratto.

<sup>(14)</sup> Fa fede unicamente il testo inglese.

<sup>(15)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(16)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

Categorie di servizi

6) L'elenco stabilito dal ministro ai fini dell'articolo 182 della legge del 1990, nella versione immediatamente applicabile prima dell'entrata in vigore del presente articolo, si presume stabilito ai fini della presente sezione.

**98** — 1) Ai fini della presente sezione, i servizi di programmazione televisiva sono suddivisi in due categorie nel modo seguente:

- a) i servizi indicati al paragrafo 2 e per i quali la ricezione dei programmi inseriti nel servizio non dà luogo ad alcun pagamento, e
- b) tutti i servizi di programmazione televisiva che, per il momento non rientrano nella lettera a).

2) I servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), sono i seguenti:

- a) i servizi regionali e nazionali del Channel 3,
- b) Channel 4, e
- c) i servizi di trasmissione televisiva proposti dalla BBC.

3) Il ministro è abilitato ad adottare qualunque decreto volto a modificare il paragrafo 2 al fine di eliminare o di aggiungere qualunque servizio ai servizi ivi menzionati.

Qualunque decreto adottato in virtù del paragrafo 3 può essere annullato con decisione adottata da una delle camere del Parlamento.

[...]

Restrizioni in materia di trasmissioni televisive di eventi inseriti nell'elenco

**101** — 1) Qualunque fornitore di programmi televisivi che garantisce un servizio che rientra in una delle due categorie definite al paragrafo 1 dell'articolo 98 (il «primo servizio»), e destinato ad essere ricevuto sulla totalità o su una parte del territorio del Regno Unito può trasmettere in diretta, nel quadro di tale servizio, la totalità o una parte di un evento inserito nell'elenco, senza aver ottenuto il previo consenso della Commissione, a meno che:

- a) un'altra persona, che garantisce un servizio che rientra nell'altra categoria definita da tale paragrafo (il «secondo servizio») non abbia acquisito il diritto di inserire nel secondo servizio la trasmissione in diretta dell'intero evento o di parte dell'evento, e
- b) la regione nella quale è diffuso il secondo servizio copra o comprenda la (quasi) totalità della regione nella quale il primo servizio viene fornito.

2) La commissione può revocare qualunque consenso dato in applicazione del precedente paragrafo 1.

3) Il mancato rispetto del precedente paragrafo 1 non ha alcun effetto sulla validità del contratto.

4) Il paragrafo 1 non è applicabile quando il fornitore di programmi televisivi che garantisce il primo servizio esercita diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Potere della commissione di imporre sanzioni

**102** — 1) Se la commissione:

- a) ritiene che il titolare di una licenza rilasciata in virtù della sezione I della legge del 1990 o di una licenza di programmi digitali concessa in virtù della sezione I della presente legge non si è conformato alle disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 1, e
- b) non ritiene che sarebbe in ogni caso irragionevole attendere che l'interessato si conformi a tale disposizioni,

può ordinargli di pagare, entro un termine prefissato, un'ammenda di cui preciserà l'importo.

2) Se la commissione ritiene, per quanto riguarda una domanda di consenso presentata in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, che il titolare di una licenza concessa in virtù della sezione I della legge del 1990 o di una licenza di diffusione di programmi digitali concessa in virtù della sezione I della presente legge:

- a) le abbia comunicato informazioni inesatte su un punto importante, ovvero
- b) non abbia comunicato un'informazione importante al fine di indurla in errore,

può ordinargli di pagare, entro un termine prefissato, un'ammenda di cui preciserà l'importo.

3) L'importo di qualunque ammenda inflitta a chiunque in virtù dei precedenti paragrafi 1 o 2 non può eccedere l'importo ottenuto moltiplicando la remunerazione da prendere in considerazione per il coefficiente legale.

4) Nel quadro del precedente paragrafo 3:

- a) la «remunerazione da prendere in considerazione» designa l'importo fissato dalla commissione come rappresentante la parte della remunerazione versata dalla persona alla quale viene inflitta l'ammenda in cambio dell'acquisizione dei diritti di diffusione televisiva in questione e
- b) il «coefficiente legale» corrisponde al numero fissato periodicamente dal ministro in un testo regolamentare.

5) Un testo regolamentare del tipo indicato al precedente paragrafo 4, punto b), può essere annullato con decisione di una delle due camere del Parlamento.

6) Qualunque somma percepita dalla commissione in applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 non formerà parte delle entrate della commissione, ma sarà versata al fondo consolidato.

7) Qualunque somma pagabile da chiunque alla commissione in applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 può essere recuperata dalla commissione in quanto debito dovute dall'interessato.

Dovere d'informazione del ministro

**103** — 1) Se la commissione:

- a) ritiene che un organismo emittente non si è conformato alle disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 1, e
- b) ritiene che non sia in ogni caso irragionevole attendere che tale organismo si conformi a tali disposizioni,

essa ne informa il ministro.

2) Se la commissione ritiene, per quanto riguarda una domanda di consenso presentata in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, che un organismo emittente:

- a) le abbia comunicato informazioni inesatte su un punto importante, ovvero
- b) non abbia comunicato un'informazione importante al fine di indurla in errore,

essa ne informa il ministro.

3) Nel presente articolo, il termine «organismo emittente» designa la BBC o la Welsh Authority.

Codice di orientamento

- 104** — 1) La commissione elabora e modifica periodicamente il codice:
- a) che precisa in quali circostanze la telediffusione di eventi inseriti nell'elenco in generale, o di un evento inserito nell'elenco in particolare, debba o meno essere considerata come trasmissione in diretta ai fini della presente sezione e
  - b) contenente indicazioni in merito ai fattori da prendere in considerazione per determinare:
    - i) se la commissione debba dare o revocare il consenso di cui all'articolo 101, paragrafo 1, ovvero
    - ii) ai fini dell'articolo 102, paragrafo 1, o dell'articolo 103, se non sia irragionevole, in un caso specifico, attendere che il fornitore di programmi televisivi si conformi alle disposizioni dell'articolo 101, paragrafo 1.
- 2) La commissione tiene conto delle disposizioni del codice nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dalla presente sezione.
- 3) Prima di elaborare o di modificare il codice, la commissione consulta qualunque persona essa ritenga opportuno.
- 4) Dal momento in cui la commissione ha elaborato o modificato il codice, ne garantisce la pubblicazione nel modo che ritiene più adeguato per sottoporla all'attenzione:
- a) della BBC,
  - b) della Welsh Authority,
  - c) di qualunque persona dalla quale possono essere eventualmente acquistati i diritti di telediffusione di un evento inserito nell'elenco e
  - d) di qualunque persona titolare di una licenza concessa dalla commissione in virtù della sezione I della legge del 1990, o di una licenza di diffusione di programmi digitali concessa dalla commissione in virtù della sezione I della presente legge.

Interpretazione della sezione IV e disposizioni complementari

- 105** — 1) Nella presente sezione (e salvo incompatibilità con il contesto):
- «Channel 4» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990;
- «la commissione» significa la commissione indipendente della televisione;
- «evento inserito nell'elenco» ha il significato indicato all'articolo 97, paragrafo 1;
- «in diretta» viene interpretato conformemente al codice elaborato in virtù dell'articolo 104;
- «servizio nazionale di Channel 3» e «servizio regionale di Channel 3» hanno lo stesso significato che hanno nella sezione I della legge del 1990;
- «organismo emittente» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990;
- «fornitore di programmi televisivi» ha il significato indicato all'articolo 99, paragrafo 2;
- «servizio di programmi televisivi» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990.
- 2) L'articolo 182 della legge del 1990 (che vieta la trasmissione di alcuni eventi nel quadro di formule televisive «pay-per-view») è abrogato.

[Estratti del regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive]

## REGOLAMENTI

2000 n. 54

### TRASMISSIONI TELEVISIVE

#### **Regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive (The Television Broadcasting Regulations 2000)**

Data di elaborazione: 14 gennaio 2000

Data di presentazione al Parlamento: 14 gennaio 2000

Data di entrata in vigore: 19 gennaio 2000

Considerando che il ministro è un ministro designato<sup>(17)</sup> ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee del 1972<sup>(18)</sup> per quanto riguarda le misure collegate alle trasmissioni televisive.

Pertanto il ministro, nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dall'articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee del 1972 e di tutti gli altri poteri che ne derivano, adotta il seguente regolamento:

#### **Riferimento e entrata in vigore**

1. 1) Potrà essere fatto riferimento al presente regolamento con la denominazione di «Regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive».
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2000.

[...]

#### **Modifiche della legge sulle trasmissioni televisive del 1996**

3. La sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996<sup>(19)</sup>, lettera e) (eventi sportivi ed altri eventi che presentano un interesse a livello nazionale) è modificata in conformità con l'allegato al presente regolamento.

[...]

14 gennaio 2000

*Chris Smith*

Ministro della cultura, dei mezzi d'informazione e dello sport

## ALLEGATO

### **Regolamento 3**

MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE DEL 1996: EVENTI SPORTIVI E ALTRI EVENTI CHE PRESENTANO INTERESSE A LIVELLO NAZIONALE

1. L'articolo 98 è sostituito dal seguente articolo:

«Categorie di servizi      **98** — 1) Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE sono suddivisi nelle due seguenti categorie:

- a) i servizi dei programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE i quali, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste e,

<sup>(17)</sup> S.I. 1997/1174.

<sup>(18)</sup> 1972 c. 68; in virtù della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee, con l'articolo 1 della legge sullo Spazio economico europeo del 1993 (c. S.I.), un decreto può essere adottato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della legge sulle Comunità europee, al fine di attuare gli obblighi che incombono al Regno Unito, creati o derivanti dall'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992 (Cm 2073) e il protocollo recante adeguamento di tale accordo, firmato a Bruxelles, il 17 marzo 1993 (Cm 2183).

<sup>(19)</sup> 1996 c. 55.

- b) tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE.
- 2) Nel quadro del presente articolo, le "condizioni richieste" che devono essere soddisfatte da un servizio sono le seguenti:
- a) la ricezione del servizio non deve dar luogo ad alcuna remunerazione, e
- b) il servizio deve essere ricevuto dal almeno il 95 % della popolazione del Regno Unito.
- 3) Ai fini del paragrafo 2, lettera a) non si tiene conto dei diritti pagabili a titolo di una licenza televisiva, così come definita all'articolo 1, paragrafo 7 della legge sulla telegrafia senza fili del 1949.
- 4) La condizione enunciata al presente paragrafo 2, lettera b):
- a) si presume soddisfatta da qualunque servizio regionale di Channel 3 dal momento in cui è soddisfatta da Channel 3 nel suo insieme, e
- b) si presume soddisfatta da Channel 4 dal momento in cui è soddisfatta da Channel 4 e S4C congiuntamente.
- 5) La commissione pubblicherà periodicamente un elenco dei servizi di programmi televisivi e dei servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE che le sembrano soddisfare le condizioni richieste.
- 6) Nel quadro del presente articolo, l'espressione "servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE" designa qualunque servizio:
- a) di trasmissione via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico in generale;
- b) fornito da una persona che, ai fini della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, è sotto la giurisdizione di uno stato SEE diverso dal Regno Unito.»
- [. . .]

(Restrizioni in materia di trasmissioni televisive di eventi inseriti nell'elenco)

3. All'articolo 101, sostituire, nel primo punto in cui si presenta, la parola «persona» con l'espressione «fornitore di programmi televisivi».

[. . .]

(Interpretazione della sezione IV)

9. All'articolo 105, paragrafo 1

- a) dopo la definizione de «la Commissione», aggiungere: «"evento designato", il rapporto con uno Stato membro del SEE diverso dal Regno Unito, nel significato dato all'articolo 101 A;»,
- b) nella definizione di trasmissione «in diretta», prima di «è», inserire «in relazione con la trasmissione televisiva di un evento inserito nell'elenco» e
- c) dopo la definizione di «servizio nazionale di Channel 3» e di «servizio regionale di Channel 3» aggiungere: «"S4C" ha lo stesso significato che ha nella sezione I della legge del 1990».

[Estratti del codice dell'Independent Television Commission (ITC) relativo agli eventi sportivi e agli altri eventi inseriti nell'elenco, versione modificata del gennaio 2000]

### Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell'elenco

#### Prefazione

1. La legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive («la legge»), così come modificata dal regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive («il regolamento»), fa obbligo alla ITC di elaborare e di modificare in tempi adeguati un codice che regola taluni aspetti collegati alla trasmissione televisiva di eventi sportivi ed altri eventi che presentano interesse a livello nazionale e che figurano su un elenco stabilito dal ministro della cultura, dei mezzi d'informazione e dello sport. Dopo aver consultato gli organismi emittenti, gli enti ispettivi, i titolari di diritti sportivi e tutte le altre parti interessate, la ITC ha pubblicato il presente codice al fine di rispettare tale obbligo legale definito all'articolo 104 della legge. [ . . ]
2. La legge impone limiti ai fornitori di programmi televisivi che devono ottenere il previo consenso della ITC per acquisire diritti esclusivi di trasmissione in diretta della totalità o di parte degli eventi inseriti nell'elenco e per trasmettere in esclusiva tali eventi (cfr. sezione IV della legge). La legge attribuisce alla ITC il potere di infliggere ammende ai titolari delle sue licenze, se i limiti in materia di trasmissione in diretta degli eventi inseriti nell'elenco non sono stati rispettati, se sono state comunicate alla ITC informazioni inesatte o se non sono state comunicate informazioni importanti. Se i titolari delle licenze in questione sono la BBC o S4C, la ITC deve informarne il ministro. La ITC tiene conto delle disposizioni del presente codice nell'esercizio dei poteri che le sono attribuiti.
3. Il ministro definisce gli «eventi inseriti nell'elenco», conformemente alla legge e l'elenco attualmente in vigore è presentato nell'allegato 1. Il ministro può in qualsiasi momento aggiungere o cancellare eventi dall'elenco, ma è tenuto a consultare previamente la BBC, la Welsh Authority, la ITC e il titolare dei diritti relativi all'evento in questione. Nel giugno 1998, il ministro ha ampliato l'elenco per includere gli eventi del gruppo B, restando inteso che essi non sarebbero stati trattati nello stesso modo di quelli inseriti nel gruppo A. Gli eventi del gruppo A sono quelli che possono essere trasmessi in diretta in modo esclusivo solo se sono soddisfatte alcune condizioni. I criteri e i fattori che la ITC deve prendere in considerazione sono indicati ai paragrafi da 12 a 16 del presente codice. Gli eventi del gruppo B sono quelli che possono essere trasmessi in diretta in modo esclusivo solo se sono state adottate disposizioni per garantire un'ulteriore ritrasmissione. Lo standard minimo ritenuto adeguato dalla ITC in materia di ulteriore ritrasmissione è definito ai paragrafi 17 e 18 del presente codice.

#### Disposizioni generali e contesto

6. Per quanto riguarda la trasmissione in diretta di eventi inseriti nell'elenco, la legge definisce due categorie di servizi di programmi televisivi: i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE e che, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste (la «prima categoria»), e tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE (la «seconda categoria»). Le condizioni da soddisfare sono le seguenti: a) la ricezione del servizio non deve dar luogo a remunerazione e b) il servizio deve essere ricevuto da almeno il 95 % della popolazione del Regno Unito. I servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE e fanno parte della prima categoria sono inseriti in un elenco pubblicato regolarmente dalla ITC (cfr. allegato 2). Tali esigenze sono previste dalla legge, così come modificata dal regolamento. Qualunque contratto di trasmissione televisiva in diretta di un evento inserito nell'elenco e stipulato da un'emittente deve menzionare che i diritti sono stati acquisiti in vista di una diffusione nel quadro di un servizio che rientra in una sola delle due categorie. In altri termini, devono essere stipulati contratti separati per ciascuna categoria. Un'emittente che garantisce un servizio il quale rientra in una delle due categorie (il «primo servizio») non può trasmettere in diretta in modo esclusivo la totalità o parte di un evento del gruppo A senza aver ottenuto il previo consenso della commissione, a meno che un'emittente che garantisce un servizio che rientra nell'altra categoria (il «secondo servizio») non abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta lo stesso evento o la stessa parte dell'evento. La regione nella quale il secondo servizio viene diffuso deve coprire o ricomprendere la (quasi) totalità della regione nella quale il primo servizio viene ricevuto. Il primo e il secondo servizio possono essere garantiti da titolari di licenze appartenenti alla stessa proprietà, ma tra di loro debbono inserire un'emittente in ciascuna delle due categorie sopra descritte.
7. Questi limiti sono applicabili solo ai diritti acquisiti sia dopo l'entrata in vigore dell'articolo 101 della legge del 1996, vale a dire dopo il 1° ottobre 1996, sia dopo che il ministro ha cominciato a contattare i titolari di diritti nel quadro dell'aggiornamento dell'elenco, vale a dire dopo il 25 novembre 1997, come indicato all'allegato 1.
8. Un evento può essere inserito nell'elenco dal momento in cui presenta un interesse a livello nazionale, sia in Inghilterra che in Scozia, nel Galles o nell'Irlanda del Nord. Per questo motivo, ad esempio, la finale della Coppa di Scozia di calcio figura nell'elenco. Secondo la legge, tali eventi possono essere trasmessi solo nella parte del territorio del Regno Unito in cui i telespettatori sono suscettibili di essere maggiormente interessati. Pertanto, il riferimento fatto a Channel e nell'allegato 2 riguarda sia un programma regionale dato o una serie di programmi regionali di Channel 3, sia Channel 3 nel suo insieme.

9. La legge intende offrire la possibilità di seguire eventi in diretta. È importante sottolineare che essa non richiede né garantisce la trasmissione in diretta degli eventi inseriti nell'elenco, compresi Channel 3, Channel 4 o la BBC. È altrettanto vero che la legge non vieta che eventi inseriti nell'elenco siano trasmessi in diretta in modo esclusivo nel quadro di tale servizio o di altri servizi, nella misura in cui la ITC constati il rispetto di talune condizioni (vedi paragrafi da 12 a 18).
10. Le particolari regole che la ITC deve pubblicare sono presentate qui di seguito. La ITC ne garantirà il regolare aggiornamento e potrà modificarle alla luce dell'esperienza acquisita.

#### **Definizione dell'espressione «in diretta»**

11. L'articolo 104 della legge fa obbligo alla ITC di precisare in quali circostanze la trasmissione di eventi inseriti nell'elenco in generale, o di un evento inserito in un evento in particolare, debba o meno essere considerata come «in diretta». Quando la ITC ha esaminato la questione, ha ritenuto che per garantire l'interesse dei telespettatori occorre permettere loro, nella misura del possibile, di seguire l'evento, via via che esso si svolge. In altri termini, la trasmissione in diretta della maggior parte degli eventi sportivi, compresi quelli che si svolgono in fusi orari diversi, si definisce come simultanea rispetto al loro svolgimento (si verifica contemporaneamente all'evento). Poiché gli eventi sono tuttavia di natura e durata variabile, è impossibile dare a tale nozione una definizione unica. Le regole seguenti dovrebbero consentire di interpretare tale definizione con tutta la necessaria flessibilità:
- i limiti in materia di trasmissione in diretta sono applicabili durante l'evento in questione;
  - se l'evento comprende giochi o incontri distinti, i limiti sono applicabili durante lo svolgimento di ciascuno di tali giochi o incontri;
  - se è previsto che un evento unico duri più giorni, i limiti sono applicabili a ciascuno dei giorni in cui l'evento si verifica, durante lo svolgimento;
  - quando un evento comprende più parti distinte che si sovrappongono nel tempo (come avviene per i giochi olimpici o la fase finale della Coppa del Mondo di calcio) e che non possono quindi essere trasmessi simultaneamente nella loro integralità alla televisione, i limiti sono applicabili a ciascuno degli incontri o a ciascuna delle gare come se si trattasse di un evento completo.

#### **Fattori da prendere in considerazione per dare o revocare il consenso a una trasmissione esclusiva**

12. L'articolo 104, paragrafo 1, lettera b) della legge fa obbligo alla ITC di disciplinare gli aspetti da prendere in considerazione per determinare se deve dare il proprio consenso a che un'emittente, la quale fornisce un servizio che rientra nella prima categoria (il «primo servizio»), trasmetta in diretta o in modo esclusivo un evento (o parte di un evento), mentre nessun altro organismo emittente che fornisce un servizio che rientra nell'altra categoria (il «se-

condo servizio» ha acquisito gli stessi diritti o la regione nella quale il secondo servizio è destinato a essere diffuso non copre né ricomprende la (quasi) totalità della regione nella quale il primo servizio è ricevuto.

13. Per determinare se è opportuno dare il consenso, la ITC potrebbe limitarsi a stabilire che la possibilità di acquisire i diritti era stata oggetto di un annuncio pubblico e che nessun organismo emittente che fornisce un servizio che rientra nell'altra categoria si era dichiarato interessato di acquisirli al titolare dei diritti, né aveva presentato un'offerta in questo senso. Tuttavia, la ITC dovrà verificare anche che gli organismi emittenti abbiano avuto una reale possibilità di acquisire tali diritti a condizioni eque e ragionevoli. Per farsi un'opinione in materia, dovrà tenere conto di alcuni o dell'insieme degli elementi seguenti:

- un invito a manifestare interesse, sia sotto forma di annuncio pubblico che di licitazione privata, riguardante l'acquisizione dei diritti deve essere stato comunicato apertamente e simultaneamente a organismi emittenti che rientrano nelle due categorie;
- dall'inizio dei negoziati, la documentazione e/o le pubblicazioni commerciali devono descrivere tutti gli aspetti importanti della procedura di negoziato e di acquisizione dei diritti, nonché i termini e le condizioni importanti, compreso il tenore dei diritti disponibili;
- se i diritti relativi all'evento inserito nell'elenco fanno parte di un insieme di diritti, quest'ultimo deve essere proposto alle stesse condizioni agli organismi emittenti che rientrano nelle due categorie. Sarebbe tuttavia preferibile che i diritti in questione possano essere acquisiti indipendentemente dagli altri (orari di grande ascolto, trasmissioni in differita ecc.);
- le condizioni o i costi collegati all'acquisizione dei diritti (ad esempio costi di produzione) devono essere stati chiaramente specificati e non devono essere più vantaggiosi per l'una o per l'altra delle categorie di servizi;
- il prezzo richiesto deve essere equo, ragionevole e non comportare discriminazioni tra le due categorie di servizi. La nozione di prezzo equo varia in funzione del tipo di diritti proposti e del loro valore agli occhi degli organismi emittenti. Un'ampia forbice di prezzi dovrebbe in linea di principio essere considerata come equa, ma la ITC terrà conto in particolare dei seguenti elementi per farsi un'opinione in materia:
  - i diritti precedentemente richiesti per l'evento o per eventi analoghi;
  - l'ora di programmazione della trasmissione in diretta dell'evento;
  - le potenzialità che la trasmissione in diretta dell'evento potrebbe generare a livello di entrate o di telespettatori (ad esempio vendita di spot pubblicitari o sponsorizzazioni, prospettive di entrate collegate ad abbonamenti);
  - il periodo durante il quale i diritti sono offerti; e
  - la concorrenza sul mercato.

14. Per dare agli organismi emittenti una reale possibilità di acquisire i diritti, occorre anche offrire loro un termine ragionevole. La nozione di termine ragionevole varia in funzione delle circostanze, e in particolare della complessità dei negoziati, della produzione e della trasmissione del programma collegato all'evento, e del periodo che passa tra la data alla quale i diritti sono proposti e il verificarsi dell'evento. Il termine fissato deve offrire a tutte le parti la realistica possibilità di negoziare e di concludere accordi. Il termine non deve essere troppo lungo, poiché ciò impedirebbe agli organismi emittenti di conformarsi al presente codice.
15. Il consenso della ITC deve inoltre essere citato quando la regione nella quale il servizio è destinato ad essere fornito non copre né ricomprende la (quasi) totalità della regione nella quale l'altro servizio è destinato ad essere ricevuto. Per determinare se deve dare o meno il suo consenso, la ITC terrà conto degli interessi dei vari telespettatori nelle varie regioni, nonché nella zona di copertura di vari organismi emittenti.
16. In linea generale il consenso viene dato per l'insieme del periodo per i quali i diritti sono acquisiti; ovviamente la durata del periodo influenzerà il prezzo pagato. Tuttavia, la ITC revocherà il suo consenso sia su richiesta dell'organismo emittente che l'ha ottenuto, sia se l'accordo è stato concesso sulla base di informazioni inesatte o tali da indurre in errore. Inoltre, la ITC prenderà in considerazione la possibilità di revocare il consenso se risulterà che i diritti siano stati acquisiti per un periodo prolungato al fine di eludere lo spirito della legge. Per determinare cosa debba intendersi per periodo prolungato, la ITC terrà conto dell'insieme dei precedenti relativi all'evento in questione e di una serie di altri elementi, tra cui in particolare i periodi per i quali i diritti sono concessi ad organismi emittenti che non rientrano nell'ambito di competenze del Regno Unito ai fini della trasmissione all'estero.
17. Per quanto riguarda gli eventi del gruppo del gruppo B che figurano nell'allegato 1, la ITC consentirà affinché un evento sia trasmesso in diretta da un organismo emittente che garantisce un servizio che rientra in una delle due categorie (il «primo servizio»), se sono state adottate disposizioni volte a garantire un'ulteriore ritrasmissione da parte di un organismo emittente che garantisce un servizio che rientra nell'altra categoria (il «secondo servizio»). La ITC pretenderà come minimo che il secondo servizio abbia acquisito diritti che gli consentano di trasmettere una sintesi dei momenti più importanti o di garantire una trasmissione in differita che presenti sia almeno il 10 % della durata programmata dell'evento (o della parte dell'evento che si svolge in un giorno determinato), sia almeno 30 minuti di un evento (o della parte dell'evento si svolge in un giorno determinato) avente una durata minima di un ora; la durata prescelta sarà la più lunga. A tal fine, quando un evento si compone di varie parti che si svolgono contemporaneamente, la durata programmata dell'evento si definisce come il periodo che passa tra l'ora programmata per l'inizio della prima parte dell'evento che si svolge in un giorno determinato e l'ora programmata per la fine dell'ultima parte dell'evento che si svolge nello stesso giorno. Il secondo servizio deve avere il controllo editoriale del contenuto e dell'ora di programmazione della sintesi dei momenti principali o della trasmissione in differita, nell'intesa che tale organismo emittente non programmerà questi ul-

timi prima che sia passato un periodo determinato dall'ora programmata per la fine dell'evento (o della parte dell'evento che si svolge in un giorno determinato). Il periodo massimo suscettibile di essere imposto è il seguente:

Per un evento la cui fine è programmata	Termine massimo
Tra mezzanotte e le 8	La trasmissione della sintesi dei momenti principali o la trasmissione in differita deve iniziare non oltre le 10
Tra le 8 e le 20.30	Sino a due ore
Tra le 20.30 e le 22.00	La trasmissione della sintesi dei momenti principali o la trasmissione in differita deve iniziare non oltre le 22.30
Tra le 22.30 e mezzanotte	Sino a 30 minuti

18. Oltre quanto precede, il diritto di effettuare un commento radiofonico in diretta dell'evento deve essere stato acquistato da un servizio di radiodiffusione le cui trasmissioni sono effettuate nell'insieme del territorio nazionale o da un organismo che garantisce le trasmissioni sportive ed i servizi di radiodiffusione che costituiscono una rete (quasi) nazionale.
19. Può accadere che un secondo servizio non sia in grado o non sia disposto a garantire un'ulteriore ritrasmissione, sia essa conforme o meno alle esigenze previste. La ITC determinerà in questo caso se è opportuno dare il proprio consenso affinché la trasmissione esclusiva in diretta dell'evento possa essere effettuata senza ulteriori ritrasmissioni. A tal fine la ITC terrà conto di fattori identici o analoghi a quelli esposti nei paragrafi da 12 a 16.

#### **Circostanze nelle quali non debbono esser inflitte sanzioni**

20. Secondo l'articolo 104 della legge la ITC deve inoltre disciplinare il tema degli elementi da prendere in considerazione per determinare se sia o meno irragionevole aspettare che un fornitore di programmi televisivi rispetti i diritti relativi alla trasmissione in diretta di eventi inseriti nell'elenco e, pertanto, se è opportuno imporre sanzioni in caso di mancato rispetto di tali limiti. Tenuto conto della lunghezza dei termini di esecuzione generalmente disponibili per offrire, vendere e acquisire diritti, la ITC ritiene che saranno estremamente rari i casi nei quali sarebbe ragionevole che un organismo emittente trasmetta un evento in modo esclusivo senza aver ottenuto il previo consenso della ITC. Un organismo emittente che intenda trasmettere in diretta un evento inserito nell'elenco senza aver ottenuto il consenso della ITC e che viola in tal modo l'articolo 101, paragrafo 1, della legge, dovrà convincere la ITC sia che il termine trascorso tra il momento in cui la possibilità di acquisire i diritti è stato annunciato e la data in cui si verifica l'evento era troppo corto perché si potesse ottenere tale consenso, sia che esso riteneva di essersi conformato alla normativa sulla base di informazioni inesatte. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'organismo emittente dovrà convincere la ITC di aver adottato tutte le disposizioni necessarie per verificare che un organismo emittente che garantiva un servizio rientrante nell'altra categoria aveva acquisito i diritti.

**Procedure per la richiesta di consenso**

21. La richiesta di consenso per la trasmissione esclusiva in diretta di un evento inserito nell'elenco deve essere rivolta per iscritto al segretario della ITC ed essere accompagnata da una descrizione completa dei motivi sui quali si basa, nonché qualunque altra informazione pertinente. La richiesta deve essere presentata con sufficiente anticipo rispetto al verificarsi dell'evento (se possibile, almeno tre mesi) in modo tale che la ITC disponga del tempo necessario per decidere se il consenso deve essere concesso. Una volta presentata la richiesta, la ITC inizierà normalmente col pubblicare un annuncio che invita gli organismi emittenti che garantiscono servizi i quali rientrano nella categoria diversa da quella cui appartiene il richiedente, o eventuali titolari di diritti o altre parti interessate a presentare le loro osservazioni. A seconda delle risposte ottenute e del risultato delle indagini effettuate dalla ITC in materia, il richie-

dente potrà essere invitato a comunicare informazioni complementari per iscritto e/o a partecipare a una riunione con il personale della ITC.

22. Gli organismi emittenti sono pregati di notare che la legge richiede il consenso della ITC per trasmettere in diretta in modo esclusivo gli eventi del gruppo B, anche se sono rispettate le norme minime enunciate ai paragrafi 17 e 18. In questo caso, tuttavia, il consenso sarà sistematicamente concesso.

23. La ITC risponderà quanto più rapidamente possibile alle richieste. Pubblicherà le sue decisioni motivate tenendo conto dell'interesse legittimo che hanno le parti a che sia rispettato il carattere confidenziale delle informazioni.

[...]

Gennaio 2000

*Allegato 1*

**ELENCO DI EVENTI SPORTIVI STABILITO DAL REGNO UNITO**

**GRUPPO A**

I giochi olimpici

La fase finale della Coppa del Mondo di calcio

La finale della Coppa d'Inghilterra

La finale della Coppa di Scozia (in Scozia)

Il *Grand National*

Il *Derby*

La fase finale del torneo di Wimbledon (tennis)

La fase finale dei Campionati europei di calcio

La finale della *Rugby League Challenge Cup* (\*)

La finale della Coppa del Mondo di rugby (\*)

**GRUPPO B**

Gli incontri amichevoli di valutazione di cricket disputati in Inghilterra

Gli incontri di qualifica del torneo di Wimbledon (tennis)

Tutti gli altri incontri della fase finale della Coppa del Mondo di rugby (\*)

Gli incontri del torneo «Sei Nazioni» (rugby) cui partecipano squadre britanniche (\*)

I giochi del Commonwealth (\*)

Il Campionato del Mondo di atletica (\*)

La Coppa del Mondo di cricket — le finali, le semifinali e gli incontri cui partecipano squadre britanniche (\*)

La *Ryder Cup* (golf) (\*)

L'*Open* di golf (\*)

NB: le restrizioni sono applicabili ai diritti acquisiti dopo il 1° ottobre 1996, tranne per quanto riguarda gli eventi seguiti da un asterisco, per i quali la data da prendere in considerazione è il 25 novembre 1997.

*Allegato 2***ELENCO DEI SERVIZI IN POSSESSO DELLE «CONDIZIONI RICHIESTE» ENUNCIATE NEL REGOLAMENTO 2000**

CHANNEL 3 (ITV)

CHANNEL 4

BBC 1

BBC 2

---

[Risposta scitta del ministro a un'interrogazione parlamentare del deputato sig. Hugh Bailey del 25 novembre 1997]

**CULTURA, MEZZI DI COMUNICAZIONE E SPORT****Trasmissione di eventi sportivi**

**Sig. Bayley:** questione rivolta al ministro della Cultura, dei mezzi d'informazione e dello sport sui progressi che sono stati compiuti nella revisione dell'elenco degli eventi sportivi prevista dalla parte IV della legge del 1996; Farà una dichiarazione? [17935]

**Sig. Chris Smith:** Ho consultato le parti interessate e pubblico oggi i criteri che, spero, renderanno il processo più trasparente. Ho inoltre costituito un gruppo consultivo i cui membri hanno una conoscenza approfondita delle questioni sportive, di trasmissioni radiotelevisive, di politica pubblica che sono coinvolte. I membri del gruppo sono:

Lord Gordon of Strathblane (presidente)

sig. Alastair Burt

sig. Jack Charlton

sig. Steve Cram

sig.ra Kate Hoey, deputato

sig. Michael Parkinson

sig. Clive Sherling

prof. David Wallace.

Ho invitato questo gruppo a pronunciarsi in funzione dei seguenti criteri:

- a) se gli eventi o una parte di essi potrebbero essere cancellati dall'elenco; e
- b) se altri eventi sportivi di grande rilievo potrebbero essere aggiunti all'elenco.

Come prima tappa del processo di revisione dell'elenco, i detentori di diritti sugli eventi già inseriti nell'elenco, nonché di diritti che riguardano altri eventi sportivi di grande rilievo, sono consultati come previsto dalla legge del 1996. I loro contributi potranno essere presi in considerazione dal gruppo consultivo.

I detentori di diritti relativi ai seguenti eventi saranno consultati:

*Eventi già inseriti nell'elenco*

I giochi olimpici

La fase finale della Coppa del Mondo di calcio

La finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup)

La finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia)

Gli incontri amichevoli di valutazione di cricket cui partecipano squadre inglesi

Il torneo di tennis di Wimbledon (solo il fine settimana delle finali è presente nell'elenco)

Il *Grand National*

Il *Derby*,

*Altri eventi sportivi di grande rilievo*

La Coppa del Mondo di cricket

La Coppa del Mondo di rugby

Le Coppe europee di calcio

I giochi del Commonwealth

Il Campionato del Mondo di atletica

Il Gran Premio di Gran Bretagna

Il torneo delle «Sei Nazioni» di rugby

L'*Open* di golf

La *Ryder Cup*.

Il gruppo può chiedere che altri eventi siano inseriti nella revisione dell'elenco e i detentori dei diritti saranno in questo caso consultati.

Il gruppo inizia a lavorare immediatamente e spero che mi farà conoscere le sue raccomandazioni prima di Pasqua. Deciderò allora quali cambiamenti saranno eventualmente da apportare all'elenco attuale.

[Estratti di un comunicato del ministero della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport del 25 novembre 1997]

[...]

3. I criteri che dovranno essere utilizzati dal gruppo di revisione nelle sue considerazioni sono i seguenti:

#### **Orientamenti riguardanti l'inserimento nell'elenco degli eventi sportivi di grande rilievo**

Per sapere se un evento è suscettibile di essere inserito nell'elenco, il ministro deve consultare le istanze regolatrici del settore audiovisivo nonché i detentori di diritti in questione. Questa nota mette in rilievo i fattori che il ministro deve prendere in considerazione per decidere di inserire un evento nell'elenco.

Al fine di poter essere inserito nell'elenco, un evento deve soddisfare i seguenti criteri:

— l'evento ha una particolare risonanza a livello nazionale, non semplicemente un significato per coloro che seguono normalmente lo sport in questione, si tratta di un evento federatore per la nazione; un punto comune a tutti del calendario nazionale.

Un tale evento può verosimilmente rientrare nell'una o nell'altra di queste categorie:

— si tratta di un evento sportivo di importanza nazionale o internazionale;

— coinvolge la squadra nazionale o rappresentanti del paese negli sport in questione.

Un evento che soddisfa i criteri essenziali può verosimilmente rientrare nell'elenco, ma tale inserimento non è automatico. Avrà tanto maggiori probabilità di essere inserito nell'elenco se possiede alcune delle seguenti caratteristiche:

- l'audience televisiva sarà con ogni probabilità notevole;
- è storicamente trasmesso in diretta su servizi gratuiti.

Per sapere in che misura inserire un tale evento nella lista, il ministro dovrà prendere in considerazione altri fattori relativi ai costi e benefici per lo sport in questione, all'industria audiovisiva e ai telespettatori quali ad esempio:

- in che misura è pratico offrire una copertura totale su un canale generalista, dal momento che gli eventi di lunga durata quali le stagioni di campionato che comportano numerosi incontri non saranno nuovamente inseriti interamente nell'elenco;
- l'impatto dell'inserimento nell'elenco nel ridurre le entrate o le potenziali entrate dello sport in questione, e le conseguenze di tale riduzione per gli investimenti volti ad aumentare la partecipazione e/o a migliorare i livelli delle prestazioni e/o a creare strutture sicure;
- il potenziale impatto dell'inserimento nell'elenco sul mercato audiovisivo, compreso il futuro investimento nelle trasmissioni sportive, il livello di concorrenza e la posizione degli organismi pubblici emittenti;
- se vi siano accordi volti a garantire che l'evento sia accessibile a tutti i telespettatori attraverso sintesi, trasmissioni in differita e/o commenti radiofonici.

Per scegliere gli eventi da inserire nell'elenco, il ministro dovrà prendere in considerazione tali fattori in modo cumulativo. Non esiste un fattore unico che implica l'inserimento dell'elenco, e il fatto di non soddisfare a un criterio non può automaticamente squalificare un evento.

4. Il ministro ha dato questa risposta scritta dopo un'interrogazione parlamentare di Hugh Bayley, (città di York).

---

[Risposta scritta del ministro a un'interrogazione parlamentare del deputato sig. Gareth R. Thomas del 25 giugno 1998]

## CULTURA, MEZZI DI COMUNICAZIONE E SPORT

### Eventi sportivi inseriti nell'elenco

**Sig. Gareth R. Thomas:** questione rivolta al ministro della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport per sapere se effettuerà una dichiarazione sul risultato della revisione dell'elenco degli eventi di grande rilievo inseriti nell'elenco della parte IV della legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive. [47969]

**Sig. Chris Smith:** la mia revisione dell'elenco è ora terminata. L'ho effettuata alla luce dei criteri che ho pubblicato l'anno scorso. Ho effettuato ampie consultazioni sui criteri e sul contenuto dell'elenco ed ho considerato con attenzione le osservazioni che mi sono state presentate. Ho accettato i principi generali della relazione prodotta dal gruppo consultivo presieduto da Lord Gordon of Strathblane.

Con effetto immediato, ho modificato l'elenco degli eventi della parte IV della legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive.

Ho inserito nell'elenco i seguenti eventi che richiedono una copertura indiretta da parte degli organismi emittenti gratuiti (nella categoria A come specificato nella legge del 1996):

I giochi olimpici

La fase finale della Coppa del Mondo di calcio

La finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup)

La finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia)

Il torneo di tennis di Wimbledon (finali)

Il *Grand National*

Il *Derby*

Aggiungo i seguenti eventi all'elenco sulle stesse basi:

La fase finale del Campionato europeo di calcio

La finale della Challenge Cup della lega di rugby

La finale della Coppa del Mondo di rugby

Dopo aver preso attentamente in considerazione le raccomandazioni del gruppo consultivo, ho concluso che un certo numero di incontri dei tornei di qualificazione per la Coppa del Mondo e per il Campionato europeo soddisfacevano i criteri previsti per essere inseriti nell'elenco. Ritengo che sia importante che gli incontri cruciali di tali campionati siano accessibili a tutti i telespettatori ed è quindi opportuno cercare un accordo a livello nazionale al fine di proteggere la trasmissione gratuita in diretta degli incontri più importanti di tali eventi.

Ho inoltre inserito nell'elenco alcuni altri eventi, su basi diverse. Per questi ultimi, ho raccomandato alla ITC che un organismo emittente appartenente alla categoria B possa ritrasmetterli in diretta (come specificato nella legge del 1996) a condizione che vi siano accordi soddisfacenti affinché una seconda copertura da parte di un organismo emittente della categoria A possa essere realizzata. Ho chiesto alla ITC di fissare uno standard minimo accettabile per questa seconda diffusione, combinando una copertura totale in differita, una serie di sintesi e commenti radiofonici in diretta.

Tali eventi sono i seguenti:

Gli incontri amichevoli di valutazione di cricket giocati in Inghilterra

Gli incontri del torneo di Wimbledon (tranne le finali)

Tutti gli altri incontri delle finali della Coppa del Mondo di rugby

Gli incontri del torneo delle «Sei Nazioni» giocati da una delle nazionali britanniche

I giochi del Commonwealth

I Campionati del Mondo di atletica

La Coppa del Mondo di cricket, la finale, le semifinali e gli incontri giocati da una delle nazionali britanniche

La *Ryder Cup*

L'*Open* di Golf

## TAVOLA SINOTTICA DEGLI EVENTI ELENCATI DAGLI STATI MEMBRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 BIS DELLA DIRETTIVA 97/36/CE

DANIMARCA	ITALIA	REGNO UNITO	GERMANIA
<p>Le olimpiadi estive e invernali per tutto il loro svolgimento</p> <p>I campionati mondiali ed europei di calcio (maschili): tutte le partite della squadra danese, più le semifinali e le finali</p> <p>I campionati mondiali ed europei di palla a mano (maschili e femminili): tutte le partite della squadra danese, più le semifinali e le finali</p> <p>Le partite di qualificazione della Danimarca per i campionati mondiali ed europei di calcio (maschili)</p> <p>Le partite di qualificazione della Danimarca per i campionati mondiali ed europei di palla a mano (femminili)</p>	<p>Le olimpiadi estive e invernali</p> <p>La finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio</p> <p>La finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio</p> <p>Tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali</p> <p>La finale e le semifinali della coppa dei campioni e della coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane</p> <p>Il Giro d'Italia</p> <p>Il Gran premio d'Italia automobilistico di Formula Uno</p> <p>Il Festival italiano della musica di San Remo</p>	<p><b><u>Gruppo A (copertura in diretta garantita)</u></b></p> <p>Le olimpiadi estive e invernali</p> <p>La fase finale della Coppa del mondo di calcio</p> <p>La fase finale dei campionati europei di calcio</p> <p>La finale della Coppa d'Inghilterra</p> <p>La finale della Coppa di Scozia (in Scozia)</p> <p>Il Grand National Steeplechase</p> <p>Il Derby</p> <p>La fase finale del torneo di tennis di Wimbledon</p> <p>La finale della Rugby League Challenge Cup</p> <p>La finale della Coppa del mondo di rugby</p> <p><b><u>Gruppo B (adeguata copertura secondaria garantita)</u></b></p> <p>Gli incontri di campionato di cricket disputati in Inghilterra</p> <p>Gli incontri di qualifica del torneo di tennis di Wimbledon</p> <p>Tutti gli altri incontri della fase finale della Coppa del mondo di rugby</p> <p>Gli incontri del Torneo delle sei nazioni (rugby) cui partecipano squadre britanniche (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord)</p> <p>I giochi del Commonwealth</p> <p>Il campionato del mondo di atletica</p> <p>La Coppa del mondo di cricket — le finali, le semi-finali e gli incontri cui partecipano squadre britanniche (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord)</p> <p>La Ryder Cup</p> <p>L'Open di golf</p>	<p>Le olimpiadi estive e invernali</p> <p>Tutte le partite della nazionale tedesca nel campionato del mondo di calcio e nel campionato europeo di calcio, nonché la partita d'inizio, le semifinali e la finale, anche qualora non sia coinvolta la nazionale tedesca</p> <p>Le semifinali e la finale della Coppa di Germania (Vereinspokal des Deutschen Fußball-Bundes)</p> <p>Tutte le partite della nazionale tedesca di calcio, in casa e fuori casa</p> <p>La finale dei tornei europei di calcio (Champions League, Coppa delle coppe, Coppa UEFA) qualora siano coinvolte squadre tedesche</p>